

**COMUNE DI CASSINA DE PECCHI**

**Città Metropolitana di Milano**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Rep. n.**

**contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica**

**avente ad oggetto la gestione dei servizi della prima infanzia- asilo nido e**

**centro per l'infanzia CIG**

L'anno ....., (in lettere) il giorno ....., (in lettere) del mese di ..... in

Cassina de Pecchi nella sede comunale, Piazza De Gasperi 1, avanti a me Dott.

....., Segretario Generale del Comune di Cassina de Pecchi,

firma digitale intestata a ....., rilasciata da ..... n.

..... valida sino al.....e non revocata, Pubblico Ufficiale

autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97

comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica

presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si

trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra

loro e con il mio consenso, sono presenti:

**1. Comune di Cassina de Pecchi** , C.F. \_\_\_\_\_, con sede in

Cassina de Pecchi Piazza De Gasperi 1 rappresentato, ai fini del presente atto, dal

....., nato a ..... il .....

firma digitale intestata a .....,rilasciata da ..... n.

.....valida sino al.....e non revocata, domiciliato/a per la

carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in

rappresentanza del Comune di Cassina De Pecchi nella sua qualità di

Responsabile dell'area ....., ai sensi del decreto sindacale di

nomina n. ...., in virtù dell'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che nel contesto

dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

**2.** ....., C.F. .... con sede legale in .....

Via ..... n. ...., iscrizione alla Camera di Commercio di

..... Al n. .... in persona del Sig

..... nato a ..... il ..... in qualità di ..... e

legale rappresentante, firma digitale intestata a ....., rilasciata da

..... n. .... valida sino al.....e non revocata, il

quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi

nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma,

come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per

brevità "Appaltatore".

**(in caso di procuratore)**

**2.** ....., C.F. ...., con sede legale in .....

Via ..... n. ...., iscrizione alla Camera di Commercio di

..... in persona del Sig. ...., nato a

..... il ....., firma digitale intestata a .....rilasciata

da ..... n. .... valida sino al..... e non

revocata, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta

società, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della società stessa

Sig. .... a mezzo di atto pubblico / scrittura privata

autenticata del Notaio Dott. .... repertorio n. ....

del ..... registrato all'Ufficio di ..... in data ..... al n. .... serie ..... che in originale/in copia certificata conforme in data ..... dallo stesso Notaio, che è allegata al presente atto sotto la lettera ..... per formarne parte integrante e sostanziale. il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma. La suddetta società nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

***(in caso di raggruppamento temporaneo)***

**2.** ....., C.F. ...., con sede legale in ..... Via ..... n. ...., iscrizione alla Camera di Commercio di ..... in persona del Sig ..... nato a ..... il ....., in qualità di ..... e legale rappresentante, firma digitale intestata a ....., rilasciata da ..... n. .... valida sino al ..... e non revocata, il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma come tale munito dei necessari poteri, nella sua qualità di impresa mandataria capo – gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla mandante ....., C.F. ...., con sede legale in ..... Via ..... n. .... iscrizione alla Camera di Commercio di ....., in persona del Sig ..... nato a ..... il ..... in qualità di

	..... e legale rappresentante, firma digitale intestata a .....	
	rilasciata da ..... n. .... valida sino al..... e	
	non revocata, il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di	
	non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica	
	Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da	
	qualsiasi altra norma e dalla mandante	
	_____	
	_____, C.F. ...., con sede legale in ....., Via	
	..... n. ...., iscrizione alla Camera di Commercio di	
	..... in persona del Sig. ...., nato a	
	..... il ....., in qualità di ..... e legale	
	rappresentante, firma digitale intestata a ..... rilasciata da	
	..... n. .... valida sino al.....e non revocata, il	
	quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi	
	nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista	
	dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma,	
	giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto	
	pubblico/scrittura privata autenticata dal Notaio in	
	Dott. _____ repertorio n. _____	
	del _____ registrato/a all'Ufficio di _____	
	in data _____ al n. _____ serie _____	
	_____ che in originale/copia certificata	
	conforme all'originale in data _____ dallo stesso	
	notaio, è allegata al presente atto sotto la lettera	
	_____ per formarne parte integrante e	

sostanziale, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato congiuntamente per brevità anche "Appaltatore".

I predetti compraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di identità n. .... rilasciata dal Comune di ..... e valida fino al ..... mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

b) Il Comune di ..... ha necessità di procedere all'acquisizione del servizio di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. .... del ..... il progetto di servizio e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità – prezzo e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. .... del ..... l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di

gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di

..... utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla

Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel di Arca (Agenzia Regionale

Centrale Acquisti – Lombardia) ;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, tutti gli atti sono stati trasmessi al

Comune di ..... e, che tramite il Rup, dopo aver verificato la

sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara

espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con

determinazione registro generale n. .... del ..... ha

approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore

di ..... (Eventuale, da inserire nel caso di raggruppamenti di

imprese) quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese con

«.....» codice fiscale «.....» e partita I.V.A. n. «.....» con sede

legale e domicilio fiscale in «.....» via «.....» come risulta dall'atto di

associazione e mandato del «.....» Rep n. «.....» e Racc. n.

«.....» del Dottor «.....» notaio in «.....» registrato a

«.....» il «.....» (Eventuale, da inserire nel caso di consorzi) il consorzio

contraente ha dichiarato, in sede di gara, di concorrere per

..... con sede legale in ..... codice

fiscale e partita I.V.A. ....;

e) - (Eventuale, da inserire nel caso di avvalimento) il contraente, in sede di gara,

ha dichiarato di ricorrere ad avvalimento relativamente ai

requisiti.....individuando quale operatore economico ausiliario

..... con sede legale in ..... codice fiscale e partita

I.V.A. ....

f) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data ..... giusta comunicazioni in atti;

g) *Eventuale, da inserire nel caso di avvio prestazioni in pendenza di stipulazione*) al fine di garantire la continuità del servizio, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha dato avvio alle prestazioni contrattuali a far tempo dal ....

h) è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016

i) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per ..... il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

j) in ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

k) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo

adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

l) **(Solo per le società di capitali, In caso di RTI ripetere la dichiarazione per ciascuna impresa riunita):** L'Appaltatore ha presentato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

m) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano si è verificato che a carico dell'appaltatore non sussistono le cause cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli articoli 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del Decreto Legislativo 06 settembre 2011 n. 159 nonché le informazioni di cui all'articolo 91 del Decreto Legislativo 06 settembre 2011 n. 159, così come risulta agli atti;

n) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

o) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

p) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

q) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del



presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

r) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

***Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :**

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi richiamati e trascritti ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il capitolato e gli altri elaborati progettuali approvati con l'atto indicato in premessa, la nomina a responsabile del trattamento dei dati, **eventuale in caso di avvalimento il contratto di avvalimento**, documenti che le parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione;

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

a) dall'offerta tecnica e economica presentata in sede di gara;

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. .... del .....

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 e succ. modific. nonché dalle Linee Guida Anac e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare il DM n. 49/2018

d) dal decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81 , dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per il Comune , incluse le norme in materia di contabilità, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, consultabili sul sito internet dello stesso Comune, dal regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 contenente il regolamento europeo sulla protezione dei dati.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Comune ,previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato . Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore,

quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a

sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal

Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad

eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate

dal Comune.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai

contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero

parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un

lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al

sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei

rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

**3)** Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra

rappresentato, accetta senza riserva alcuna e con l'osservanza piena, assoluta,

incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati di cui al

punto 1) del presente contratto, siano essi o meno qui materialmente allegati e si

obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare le attività ricomprese

nell'appalto dei servizi della prima infanzia – asilo nido e centro per l'infanzia da

eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente atto e nei

documenti e atti ivi citati, così come indicati al punto 1 del presente atto, i quali

ancorchè non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, devono comunque

intendersi allegati quali parti integranti e sostanziali come se materialmente trascritti

e che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e la cui ignoranza non

potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione, prestando e ponendo in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nei documenti e atti indicati al punto 1 del presente contratto.

Come previsto nel capitolato, durante la vigenza del contratto di cui trattasi, il Comune concede in uso all'appaltatore immobili di proprietà del Comune, assumendosi a carico espressamente l'appaltatore le le spese così come indicate nel citato del Capitolato. In assenza di specifica autorizzazione da parte del Comune relativamente a quanto previsto dal Capitolato cui si rimanda, l'appaltatore si obbliga ad utilizzare detti immobili per uso esclusivo relativo al contratto di cui trattasi, con divieto di mutarne la destinazione. L'appaltatore dichiara di avere attentamente visionato i suddetti immobili, di averli trovati idonei per lo svolgimento dei servizi ricompresi nel contratto in parola, e si impegna a riconsegnarli al termine del suddetto contratto. L'appaltatore prende in consegna i suddetti immobili ad ogni effetto per tutto il periodo di durata del contratto così come indicato nel presente atto e nel Capitolato, costituendosi degli stessi custode ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 del c.c.. l'appaltatore è direttamente responsabile verso il Comune per tutti i danni da questi ultimi subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli immobili concessi in uso, essendo l'appaltatore tenuto alla custodia degli stessi per tutta la durata del contratto. L'appaltatore inoltre solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per le condizioni che siano di sua competenza, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose. Alla scadenza del contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia del contratto, l'appaltatore è tenuto a riconsegnare i beni e gli immobili affidati da parte del Comune, e le attrezzature successivamente in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale

deterioramento dovuto all'uso; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte del Comune in contraddittorio con l'appaltatore. Al termine dei servizi gli immobili, le relative pertinenze ed impianti rientrano nella piena disponibilità del Comune gratuitamente e liberi da gravami, mutui, oneri finanziari. Prima della scadenza del contratto, il Comune si riserva di effettuare le necessarie verifiche atte a: i) accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni degli immobili concessi all'appaltatore; ii) effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Comune e l'appaltatore, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale; Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti per cause imputabili all'appaltatore sarà cura ed onere dell'appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli immobili o parti di essi.

Il presente contratto è a corpo e si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato negli elaborati progettuali sopra citati, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'appaltatore di eseguire e fornire i lavori affidati completi "a perfetta regola d'arte" e funzionali con riferimento al progetto e funzione e tipologia delle attività oggetto dell'appalto. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel capitolato e negli altri elaborati progettuali approvati con la determinazione sopra indicata. L'appaltatore prende atto ed accetta che l'esecuzione delle prestazioni dedotte nell'appalto oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni, strumenti, migliorie comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'offerta tecnica,

nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Comune stesso . Ne consegue che l'appaltatore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'appaltatore si impegna a trasferire gratuitamente al Comune , o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste del Comune, saranno soggetti all'applicazione delle penali. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'appaltatore : ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste . Qualora i termini, le specifiche, i requisiti e le condizioni previste nel capitolato e negli altri elaborati progettuali siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'appaltatore, tali nuovi valori sostituiranno quelli esposti nella documentazione di gara e/o se quelli offerti fossero aggiuntivi questi integreranno quelli esposti nella documentazione di gara e l'appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto degli stessi pena l'applicazione delle penali. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dal Comune. I servizi e le attività dovranno essere eseguiti nei luoghi previsti dal capitolato cui si rinvia.

4) (eventuale da inserire nel caso di servizio attivato in pendenza della stipula) il

servizio oggetto del presente contratto viene svolto a decorrere

da \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ ) mesi. (eventuale da inserire nel caso di

servizio attivato in data successiva alla stipula) il servizio oggetto del presente

contratto ha durata di \_\_\_\_\_ mesi a decorrere dalla data di

attivazione del servizio/fornitura rilevabile dal verbale di avvio dell'esecuzione redatto

dal Comune in contraddittorio con l'appaltatore/comunicata dal Comune

all'appaltatore \_\_\_\_\_; **OVVERO** a decorrere dall'invio/ricezione della comunicazione di

avvio delle prestazioni. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione delle attività

ricomprese nell'appalto dedotto nel presente atto si applicano le disposizioni

contenute nel capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara

**5)** Il corrispettivo dovuto all'appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto

adempimento della prestazione delle attività oggetto del presente contratto è

determinato applicando la percentuale di ribasso offerta pari a \_\_\_\_\_%

(\_\_\_\_\_per cento) sull'importo posto a base di gara e quindi giungendo ad un

importo pari ad euro \_\_\_\_\_ oltre iva

Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a

perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni

contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente

contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate

o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel

corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione

dell'iva, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le

spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese

bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e

le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale è stato stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come sopra indicato. L'importo di cui sopra sarà erogato a canone secondo quanto indicato nel capitolato cui si rinvia. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza prevista nel capitolato. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Il Comune opererà una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento di regolarità contributiva. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) e al CUP (Codice Unico progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003. In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa



vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato all'Appaltatore presso \_\_\_\_\_ codice IBAN: \_\_\_\_\_. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive. **Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I.**, ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente contratto. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità,

renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. **VERIFICARE IL CASO Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I.**, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale del Comune per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Comune, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di imprese. In tal caso, la società

mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a tutto quanto indicato sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture / lavori cui si riferisce. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo e/o negli elaborati progettuali. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune.. Ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVA non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario di Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di

qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

**6)** Il Comune acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'appaltatore in esecuzione del presente contratto (creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Il Comune potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Comune in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Comune tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Comune in eventuali registri od elenchi pubblici. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. Restano esclusi dalla titolarità del Comune tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai

	prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei	
	prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti	
	commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà	
	facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del punto del presente atto	
	relativo alla Risoluzione e dell'art. 1456 del codice civileLe prestazioni contrattuali	
	devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali e	
	nell'offerta tecnica.	
7)	Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, ad avvalersi di	
	risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno	
	loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. Le prestazioni	
	devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di	
	sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) L'Appaltatore pertanto deve	
	garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al	
	fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende	
	sollevato da qualsiasi responsabilità. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di	
	richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal Comune non	
	idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà del Comune	
	non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore debba	
	provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà richiedere espressa	
	autorizzazione al Comune. In tale ipotesi, il Comune si riserva la facoltà di	
	approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta	
	entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta	
	corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà	
	garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel	
	caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la	
	necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione	
	dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questi	
	comunicare al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di applicare	
	una penale di euro 500,00 (cinquecento/00). Sono in ogni caso a carico	

dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza.

L'appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro , si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'appaltatore si impegna altresì ad informare il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori , dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Il Responsabile unico del procedimento, compie, su delega del Comune, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare , anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni , il rispetto , da parte dell'appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nell'offerta tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, , compresa l'offerta tecnica presentata in sede di gara e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs.

	n. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari	
	applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui	
	lavori appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di	
	igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate	
	successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta	
	della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e	
	Capo II, del D.P.R. n. 207/2010.	
	(eventuale se c'è avvalimento) Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89,	
	comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la Amministrazione esegue in corso d'esecuzione le	
	verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto	
	dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle	
	risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del	
	procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono	
	svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il	
	titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di	
	avvalimento.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o	
	nel Capitolato a:	
	a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a	
	quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente	
	impartite dal Comune;	
	b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle	
	prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e	
	tutela ambientale;	
	c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per	

	la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;	
	d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle	
	attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'offerta tecnica;	
	e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli	
	relativi alla sicurezza e alla riservatezza;	
	f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le	
	indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte	
	e comunicate dal Comune;	
	g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria	
	struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando	
	analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;	
	h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative	
	all'esecuzione delle attività;	
	i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla	
	eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo,	
	include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a	
	terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza,	
	di igiene e sanitarie;	
	j) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti	
	proprietary, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività	
	e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia	
	influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le	
	variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione	



dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito istituzionale e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti tra l'appaltatore e il Comune. L'appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell'appaltatore medesimo, garantendo che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Comune e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di violazione di tali impegni il Comune si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in

materia. L'appaltatore si impegna altresì a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune.

In ragione dell'oggetto del contratto, ove l'appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Comune "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al capitolato.

L'appaltatore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.

L'appaltatore si impegna, per tutta la durata dei contratti, ad assorbire, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019. L'elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, soggetto all'applicazione della clausola sociale, eventualmente riassorbibile, è indicato tra la documentazione progettuale. Il Comune monitorerà durante l'esecuzione del contratto il rispetto da da parte dell'appaltatore del progetto di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale presentato in sede di offerta in sede di offerta. L'inadempimento agli obblighi

previsti nel progetto di assorbimento , previa valutazione della gravità da parte del Comune, potrà essere causa di risoluzione del contratto L'appaltatore altresì si obbliga, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, a fornire al Comune, con cadenza semestrale, le informazioni sul personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub- contratti stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate. L'appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine

quanto previsto nel capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. 207/2010.

8) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni nche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai

sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore) il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore) il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'affidatario a provvedervi entro i successivi quindi giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e emotivamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga , anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto

9) L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e

comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

10) L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di

gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto

Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici .

Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L'appaltatore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.lgs. N. 50/2018 del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L.190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'appaltatore prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet sezione "Amministrazione Trasparente". Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica,

logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali. L'appaltatore prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. Se in ragione dell'oggetto del contratto, l'appaltatore sarà chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso con apposito atto potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore a tal fine si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'appaltatore dovrà consentire al Comune di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al



rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli  
 “interessati”. In tal caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste  
 nel contratto e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il  
 risarcimento del maggior danno. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti  
 disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi  
 dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali

11) L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato  
 a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi in  
 dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione  
 delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili , anche se eseguite da parte di terzi.

Inoltre l'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da  
 qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di  
 quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative  
 direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché  
 da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del  
 Comune per danni derivanti dalla mancata esecuzione ovvero dalla non corretta  
 esecuzione delle prestazioni e/o delle attività connesse e/o accessorie, anche in  
 ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni  
 commessi nella gestione dell'appalto oltre che per violazione delle norme, ivi  
 compreso il codice della Privacy.

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o  
 all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di  
 autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare il  
 Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa  
 vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione

giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le suddette violazioni tentate nei confronti del Comune, quest'ultimo fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso le prestazioni erogate

Come previsto nel capitolato, cui si rinvia, è' obbligo dell'appaltatore stipulare in conformità all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento delle attività di appalto. In alternativa alla stipula della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le attività previste nel presente contratto, fermo restando in ogni caso l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore , precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello riportato nel capitolato Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si

risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata

a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni non coperti e/o

per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico

riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il

Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso,

entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'appaltatore fermo

restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi

maturati a fronte delle attività eseguite.

12) L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende

affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero **IN ALTERNATIVA**

l'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in

subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale l'esecuzione

delle seguenti prestazioni [REDACTED]. Resta inteso che qualora

l'appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve

rispettare quanto indicato sotto

Per le prestazioni rese in subappalto, il Comune provvederà ad effettuare il relativo

pagamento all'appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate nell'articolo 105

comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di pagamenti effettuati dall'appaltatore,

quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune entro venti giorni dal relativo pagamento

copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora

l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni

dal relativo pagamento, il Comune sospende il successivo pagamento a favore

dell'appaltatore. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al

Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere le attività oggetto del presente atto nonché dalla normative vigente in materia di svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. EVENTUALE VERIFICARE IL CASO Analogamente la dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà

	autorizzato.	
	Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la	
	definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.	
	L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa	
	qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia	
	incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.	
	Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-	
	contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune , prima	
	dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:	
	- il nome del sub-contraente;	
	- l'importo del sub-contratto;	
	- l'oggetto delle attività affidate.	
	L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali	
	informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.	
	Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri	
	dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del	
	Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.	
	L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi	
	retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del D.lgs.	
	n. 50/2016	
	L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia	
	pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
	L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto	
	qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune	
	inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la	

risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016

13) L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune;

14) Le penali sono stabilite nel capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, e fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente atto, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel capitolato, nel presente atto e nell'offerta tecnica verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05

(zerovirgolazerocinqueper mille) per mille e il 5% (cinque per cento) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al Capitolato e agli altri elaborati progettuali nonché all'Offerta tecnica se migliorativa e a tutti gli atti e documenti richiamati al punto 1 (uno) del presente contratto. In tal caso il Comune applicherà all'appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di nomina a responsabile del trattamento, come previsto nell'atto di nomina, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dal Comune o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", il Comune applicherà all'appaltatore - Responsabile del trattamento una penale pari all'0,1 per mille del corrispettivo, per ogni giorno necessario per l'appaltatore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto al punto del presente atto relativamente alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'appaltatore, nominato responsabile del trattamento nomini il subappaltatore sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento, come previsto nell'atto di nomina, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dal

Comune o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", il Comune applicherà all'appaltatore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'0,1 per mille del corrispettivo, per ogni giorno necessario per l'appaltatore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto al punto del presente atto relativamente alla risoluzione del contratto L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno.. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'appaltatore per iscritto .

L'appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Comune potrà per l'applicazione delle penali compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva in favore dello stesso rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale



disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà applicare all'appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; l'appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento...) dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo

(inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l'appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

15) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto e assunti dall'appaltatore nei confronti del Comune con la stipula del contratto, l'appaltatore ha prestato una garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = ( \_\_\_\_\_ /00) . La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dall'appaltatore con il contratto e i documenti e atti ivi richiamati e i suoi allegati indicati al punto 1 del presente contratto, nei confronti del Comune, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali.

La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione. Inoltre, il Comune ha diritto di valersi

direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui ai punti del presente atto relativi alle "obbligazioni dell'appaltatore", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. definitiva garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'appaltatore. La garanzia prestata in favore del Comune opera per tutta la durata del contratto e, cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato del contratto; (articolo 103 commi 1 e 5 del D.lgs. n. 50/2016): resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018. L'appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia definitiva, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata sopra indicata, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La garanzia previa deduzione di eventuali crediti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'articolo 103 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore dei documenti del Comune attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni , a semplice richiesta scritta

del rispettivo beneficiario.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. In ogni caso il Garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune

La garanzia definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

16) Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:

a) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) qualora fosse accertato la non sussistenza o il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto ;

f) qualora l'appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali , dall'offerta tecnica e da tutti gli atti e documenti indicati al punto 1 del presente contratto; ovvero difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato nei citati atti;

g) mancata attivazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune.;

h) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Comune delle prestazioni in subappalto e/o superamento dei limiti fissati per legge per il subappalto stesso

i) nei casi di cui ai seguenti articoli: obbligazioni dell'appaltatore (7); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (8); Subappalto (12); garanzia(15); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (18); penali (14); (Verifiche e controllo) (13) , (corrispettivo Importi dovuti e modalità di pagamento) (5) ; (Riservatezza) (9); , (Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa) (11.) , (Trattamento dei dati personali) (10) ; (Codice di comportamento - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) (....) e (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto (19)

l) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'articolo 89 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016...

m) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 14, del presente contratto;

Nelle fattispecie di cui alle lettere sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21 – nonies della legge 07/08/1990 n. 241

Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per

l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod.

civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui

gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo

80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

all'art 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la

propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative

all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp

318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp

353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla

preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale

prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32

del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014

Il Comune potrà altresì risolvere il contratto ogni qual volta l'appaltatore venga meno

agli obblighi previsti nel progetto di assorbimento del personale soggetto

all'applicazione della clausola sociale, presnetato in sede di gara; in tale ipotesi il

Comune si riserva di valutare la gravità della predetta violazione e potrà risolvere il

contratto

Il Comune, quando accerta un grave inadempimento dell'appaltatore ad una delle

obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti all'appaltatore e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia prevista a suo beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno

Qualora l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato via pec dal Comune, per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016

e s.m.i..

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio . Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'appaltatore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento, allegato al presente contratto, che devono intendersi qui integralmente trascritte

Il Comune ., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta

In tal caso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del



contratto saranno oggetto, da del Comune , di segnalazione all'Autorità Nazionale

anticorruzione e potranno essere valutati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter),

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni

interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano

all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì

condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi

– fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti

con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a

15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal Comune,

il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere

definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di

applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore

per il risarcimento del danno.

17 ) Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88 comma 4 ter

e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, il Comune ha diritto nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti dell'appaltatore , anche se non gravi,

di recedere unilateralmente dal contratto , in tutto o in parte, in qualsiasi momento,

senza preavviso. In tal caso l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto

correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del

contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore

compenso o indennizzo e/op rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto

all'articolo 1671 c.c.,

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

il Comune ha diritto altresì, di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari da comunicarsi all'impresa a mezzo pec senza che l'appaltatore possa pretendere alcunché previo il pagamento da parte dello stesso Comune delle prestazioni a suo favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'impresa.

Nelle fattispecie di cui sopra l'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune ,

Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal caso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite

18) È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'appaltatore cedente, ivi

inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

19) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, , si conviene che, in ogni caso, il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore via pec il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite

senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. l'appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità

assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

21) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo e le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette

ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica emdiant "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal DM 22/02/2007 per l'importo di euro 45. **(eventuale per ONLUS)** il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642; Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate nel presente atto e/o che dovessero essere liquidate successivamente per una diversa valutazione dell'Agenzia delle entrate, sono a carico dell'appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge

22) Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

VERIFICARE IL CASO In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del d.LGS. N. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune interpella progressivamente i

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta

23) L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) di cui sopra per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà del Comune di incamerare la garanzia prestata in proprio favore. Il presente contratto e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso



piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

24) A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso

.....indirizzo .....posta

elettronica.....telefax.....

..... e tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il

Comune e l'appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate

qualora rese all'indirizzo PEC sopra indicato. Le comunicazioni del Comune si

intendono conosciute dall'appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto

indirizzo PEC. Resta ferma la possibilità per il Comune di eseguire le comunicazioni a

mezzo di raccomandata A/R

25) Il Comune di impegna a comunicare all'appaltatore il nominativo del responsabile

del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'appaltatore dichiara che il signor .....è **in alternativa** si impegna a comunicare al Comune entro due giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del, responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza (*diversamente specificare*) della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'appaltatore.

In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. ....(.....) pagine a video, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- il sig. .... In rappresentanza di ..... ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante,

	verificata.	
	Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.	
	Per l'Amm. C.le – ..... (f.to in modalità elettronica)	
	Per ..... (f.to in modalità elettronica)	
	Il Segretario generale rogante – ..... (f.to in	
	modalità elettronica)	
	Il sottoscritto ..... nella sua qualità di .....	
	dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole	
	contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli	
	artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'operatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti	
	ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con	
	le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole	
	e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5 (corrispettivi	
	modalità di pagamento e fatturazione); art 6 (proprietà dei prodotti); art. 7 (condizioni	
	e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'appaltatore); art. 8 (obblighi derivanti dai	
	rapporti di lavoro); art. 10 (Trattamento dei dati personali); art. 11 (Responsabilità,	
	Brevetti industriali e diritti d'autore); art. 12 (subappalto); art. 13 (verifiche); art. 14	
	(Penali e procedimento di contestazione); art. 15 (garanzia definitiva); art. 16	
	(Risoluzione); art. 17 (Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto e cessione	
	del credito); art. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 20 (Foro competente); art.	
	11 (oneri fiscali e spese contrattuali); ; art. 23 (trasparenza e clausola finale);	
	L'APPALTATORE (f.to in	
	modalità elettronica)	